



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 408 del 2 maggio 2018

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/1316/2018 nei confronti del Comune di Petrella Salto (RI), per omessa adozione del PTPCT relativo al triennio 2018- 2020

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 2 maggio 2018;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e il Piano nazionale anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 16 marzo 2018;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 8.3.2018 dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del Comune di Petrella Salto, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPCT relativo al triennio 2018-2020;
- Vista la comunicazione prot. n. 22114 del 9.3.2018 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti dei componenti la Giunta comunale di Petrella Salto per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. 27091 del 26.3.2018, con la quale il sindaco del Comune di Petrella Salto, [omissis], ha evidenziato le difficoltà riscontrate da parte dell'Amministrazione nell'individuare un Responsabile della prevenzione della Corruzione dopo



Autorità Nazionale Anticorruzione

l'ultimo Segretario comunale titolare, nominato RPC con delibera di Giunta n. 73 del 22.8.2014, il quale, a partire da marzo 2016 si è assentato per malattia fino al pensionamento; in seguito, si sono succeduti altri tre segretari comunali a scavalco, già impegnati in altre Amministrazioni, l'ultimo dei quali è in pensione dal 1° aprile 2018;

- Visto il verbale dell'audizione tenutasi il 12.4.2018, prot. n. 32759/2018, nel corso della quale il sindaco del Comune di Petrella Salto, [omissis], accompagnato dall'assessore vice sindaco [omissis] e dall'assessore [omissis], ha sostanzialmente confermato i contenuti della su menzionata memoria difensiva motivando la mancata approvazione del PTPC 2018-2020 con l'assenza di un RPC e di un segretario comunale titolare da marzo 2016;

- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ L'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di Petrella Salto, ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 8 marzo 2018, l'omessa adozione del P.T.P.C.T. per il triennio 2018-2020 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190).
- ✓ Nel corso del procedimento sanzionatorio, disposto da questa Autorità in data 9 marzo 2018, è emerso che l'Amministrazione comunale di Petrella Salto risulta priva di un Responsabile di prevenzione della corruzione da quando l'ultimo Segretario comunale titolare, nominato RPC con delibera di Giunta nel 2014, dopo un periodo di assenza per malattia iniziato a marzo 2016, è stato collocato in quiescenza. Inoltre, il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016", approvato con DG n. 3 del 31 gennaio 2014, è l'ultimo adempimento ottemperato dal Comune di Petrella Salto in materia di prevenzione della corruzione. L'omessa adozione di un PTPC da parte del Comune di Petrella Salto, quindi, non riguarda solo l'ultimo triennio ma è risalente nel tempo.
- ✓ Non possono essere condivise le argomentazioni addotte dal sindaco del Comune di Petrella Salto per giustificare il protrarsi degli inadempimenti in violazione della l. 190/2012, riguardanti la difficoltà di individuare il RPCT all'interno dell'Amministrazione, in quanto dotata di 11 dipendenti di cui solo due in posizione apicale, responsabili dell'ufficio tecnico e del servizio economico finanziario.
- ✓ Riguardo alla discontinuità della presenza dei vari segretari comunali/RPC, eccettuata dal sindaco per giustificare le rilevate inadempienze, l'Autorità rappresenta che il Piano triennale di prevenzione della corruzione è un atto programmatico, non costituisce un insieme astratto di previsioni e misure, ma tende alla loro concreta attuazione in modo coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione e, innanzi tutto, rispetto al Piano della performance. Trattandosi, quindi, di uno strumento dinamico che si evolve insieme alla struttura amministrativa cui pertiene, in relazione al progredire della strategia di prevenzione, l'omissione in esame non appare scusabile con l'alternanza dei segretari comunali che, ove si fossero comportati con la dovuta diligenza, avrebbero potuto, in rapporto alle presenze di ciascuno di essi, predisporre, per la propria parte, il PTPC. Inoltre, non può tralasciarsi di richiamare il contenuto dell'art. 50 del d.lgs. 167/2000, per il quale il sindaco è



Autorità Nazionale Anticorruzione

responsabile dell'amministrazione del comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Come riportato nell'Aggiornamento 2015 al PNA, alla luce delle discipline vigenti, gli organi di indirizzo nelle amministrazioni e negli enti dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ovvero la nomina del RPC e l'adozione del PTPC.

- ✓ Da quanto sopra rappresentato emerge un comportamento dell'Amministrazione caratterizzato da negligenza per l'inadempienza agli obblighi di legge; solo a seguito di comunicazione dell'avvio del procedimento sanzionatorio essa si è attivata a redigere una bozza di PTPCT che, ad oggi, non risulta ancora approvato/pubblicato.
- ✓ In conclusione, in assenza di un Responsabile prevenzione della corruzione nominato, nonché di un Segretario comunale titolare, la omessa adozione del PTPCT 2018-2020 deve essere riconosciuta in capo ai componenti della Giunta comunale di Petrella Salto: il sindaco [omissis], l'assessore vice sindaco [omissis], l'assessore [omissis], in quanto soggetti obbligati all'adempimento richiesto dalla legge 190/2012.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la tardiva adozione del PTPCT 2018-2020 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene sanzionabile il comportamento del Sindaco e dei membri della Giunta comunale, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco e membri della Giunta) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)



Autorità Nazionale Anticorruzione

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:

- [omissis], sindaco del comune di Petrella Salto;
- [omissis], vice sindaco e assessore in carica;
- [omissis], assessore in carica;

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 11 maggio 2018

Il Segretario: Valentina Angelucci